

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 8543 Anno 2019**

**Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO**

**Relatore: DE GREGORIO EDUARDO**

**Data Udiienza: 16/11/2018**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

TCHANTURIA VLADIMER nato il 31/12/1978

avverso la sentenza del 11/09/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio PER IL REATO DI CUI ALL'ART. 496 CP PERCHE IL FATTO NON SUSSISTE E ANNULLAMENTO CON RINVIO CON RIDETERMINAZIONE DELLA PENA

udito il difensore



## RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna in primo grado nei confronti del ricorrente, per i delitti ex art 497 bis, comma 2 cp, per aver formato un passaporto falso, e 496 cp per aver declinato false generalità ad Ufficiali di PG. Fatto di Gennaio 2017.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa dell'imputato censurando, col primo motivo, l'errata applicazione della legge penale in relazione alle norme incriminatrici di cui all'art 497 bis e 496 cp, nonché all'art 81 cpv e, per altro verso, la mancata applicazione della disciplina sul reato impossibile. Infatti, la condotta in esame era stata solo una, quella di aver esibito al pubblico ufficiale il passaporto falsificato e, del resto, la fattispecie ex art 497 bis coprirebbe l'offesa al bene giuridico della fede pubblica realizzato dall'imputato. Sarebbe, quindi, errata l'applicazione della norma sulla continuazione. D'altra parte l'imputato subito dopo l'esibizione del documento falso aveva declinato le proprie reali generalità, rendendo, in tal modo, la propria precedente azione inidonea a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma, cioè la fede pubblica.

1.1 Nel secondo motivo, collegato al primo, è stata dedotta la violazione delle norme di cui agli artt 42/2, 43 e 496 cp e l'illogicità di motivazione. Per le medesime ragioni enunciate nel primo motivo mancherebbe l'elemento soggettivo del dolo, che i Giudici del merito avrebbero erroneamente ritenuto integrato a causa della natura di reato a consumazione istantanea della fattispecie ex art 496 cp.

1.2 Tramite il terzo motivo è stata criticata la motivazione per violazione della norma sulla recidiva e per motivazione apparente sulla sua presenza, poiché i Giudici territoriali, nel ritenere ed applicare la recidiva non avrebbero preso in considerazione gli indici enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte al fine di individuare l'effettiva maggior pericolosità della commissione del nuovo delitto ma avrebbero fondato la decisione solo sulle precedenti condanne.

All'odierna udienza il PG, dr Fimiani ha concluso per l'annullamento senza rinvio per il reato ex art 496 cp perché il fatto non sussiste e con rinvio per il trattamento sanzionatorio in relazione al reato ex art 497 bis cp.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. In relazione al primo motivo occorre osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la violazione degli artt. 497-bis e 496 c.p. configura una ipotesi di concorso materiale di reati e non già di concorso apparente di norme incriminatrici.



Infatti, la sussistenza di un rapporto di specialità tra le due norme è esclusa in ragione del fatto che la prima delle due disposizioni punisce il mero possesso o la fabbricazione del documento, indipendentemente dalla sua successiva utilizzazione, mentre la seconda incrimina colui che, interrogato sulla identità, lo stato o altre qualità della propria o altrui persona, fornisce false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, condotta che costituisce, dunque, un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello incriminato dall'art. 497-bis c.p.

1.1 Nel caso di specie, proprio l'utilizzazione del documento falso, irrilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 497 bis c.p., diviene elemento tipico della fattispecie di cui all'art. 496 c.p., dal momento che presentare i documenti falsi a seguito di un controllo equivale a declinare falsamente le proprie generalità. —

Sez. 5, Sentenza n. 22585 del 23/03/2012 Ud. (dep. 11/06/2012 ) Rv. 252970

2. Il profilo del ricorso volto a censurare la sentenza impugnata per non aver applicato la disciplina del reato impossibile è infondato. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile in relazione alla fattispecie di false dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità o sulle proprie qualità personali, in quanto la lesione del bene della fede pubblica si realizza per il solo fatto di aver dichiarato il falso e indipendentemente dalla circostanza che il pubblico ufficiale sia consapevole o meno della falsità delle dichiarazioni medesime. sez. 5, Sentenza n. 49788 del 05/06/2013 Ud. (dep. 10/12/2013 ) Rv. 257828.

2.1 Invero, come già affermato non solo dai Giudici del merito ma anche dallo stesso ricorrente, essendo il reato di cui all'art. 496 c.p. a consumazione istantanea, una volta esibito il documento contraffatto il reato si considera consumato e la condotta successiva diviene dunque ininfluenza sul piano della integrazione materiale dello stesso.

2. Infondato è anche il motivo con cui la difesa censura la valutazione circa l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato. Nel caso di specie, infatti, la coscienza e volontà della condotta non può essere esclusa per il solo fatto che l'imputato, poco tempo dopo l'esibizione del passaporto contraffatto, ha fornito le vere generalità poiché, come già evidenziato nella sentenza impugnata, tale comportamento è stato motivato dal sospetto di essere stato scoperto a seguito del riscontro di anomalie sul documento.

3. In riferimento all'applicazione della recidiva occorre preliminarmente osservare che la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del

 2

giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. V. Corte cost., 14 giugno 2007 n. 192; 14 giugno 2007 n. 198; 30 novembre 2007 n. 409; 21 febbraio 2008 n. 33; 4 aprile 2008 n. 90; 4 aprile 2008 n. 91; 6 giugno 2008 n. 193; 10 luglio 2008 n. 257; 29 maggio 2009 n. 171. Sez. 3, **Sentenza n. 19170 del 17/12/2014 Ud.** (dep. 08/05/2015 ) Rv. 263464. In altri termini, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo.

3.1 Nel caso di specie, la presenza di precedenti penali a carico dell'imputato relativi a reati omogenei, in quanto aventi ad oggetto false attestazioni a pubblico ufficiale, e l'oggettiva gravità del contesto in cui il ricorrente veniva rinvenuto con documenti contraffatti, hanno condotto il giudice del merito a ritenere particolarmente riprovevole la condotta del reo e, per tale ragione, meritevole di applicazione dell'aumento di pena per la recidiva.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deciso il 16.11.2018

Il Consigliere estensore

Eduardo de Gregorio



Il Presidente

dr Paolo Antonio Bruno

